

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

Il conferimento d'azienda¹ è l'operazione attraverso la quale un soggetto (conferente) conferisce (apporta) un'azienda (oppure un ramo aziendale) in un altro soggetto (conferitario), ricevendo in cambio dell'apporto una partecipazione al capitale sociale del soggetto conferitario. Il conferimento d'azienda comporta, quindi, il mutamento della titolarità del complesso aziendale. Mediante il conferimento d'azienda, infatti, viene riorganizzato l'assetto societario modificando la relazione con il bene (azienda) conferito: da proprietà diretta del bene si passa alla detenzione filtrata del bene stesso tramite il possesso della partecipazione.

La società conferitaria, in conseguenza del conferimento ricevuto, delibera un aumento di capitale riservato al nuovo socio conferente. Pertanto, se la conferitaria, ad esempio già esistente, ha un valore economico superiore a quello contabile oppure dal suo bilancio risultano riserve, l'aumento di capitale a favore del nuovo socio è effettuato con sovrapprezzo. Il calcolo di tale sovrapprezzo presuppone la valutazione economica della società conferitaria e quindi il valore reale di ciascuna sua azione oltre, ovviamente, la valutazione economica dell'azienda conferita². Così, ad esempio, se la conferitaria ha un capitale sociale di 100, ma vale 1.000 e si stabilisce di aumentare il capitale sociale da 100 a 600 occorre che l'azienda ricevuta valga 5.000. In questo modo si ha un aumento di capitale di 500 ed una riserva da sovrapprezzo di 4.500. A fronte di un movimento in "Avere" per 5.000 (di cui 500 per aumento capitale sociale e 4.500 per riserva sovrapprezzo), la conferitaria rileva nella propria contabilità un saldo netto³ in "Dare" di pari importo.

Da un punto di vista contabile, la società conferitaria recepisce il complesso aziendale a valori correnti⁴ e non ai valori contabili che l'azienda già aveva presso il conferente. Dal punto di vista fiscale, invece, l'operazione di conferimento d'azienda è neutrale, ossia non costituisce un fenomeno realizzativo di plusvalenze o minusvalenze in capo al conferente e, simmetricamente, il

¹ Il conferimento d'azienda non è espressamente disciplinato dal nostro diritto positivo vigente. Il codice civile, infatti, prevede norme specifiche per i conferimenti di beni (cfr. artt. 2342 e seguenti del c.c. per quanto concerne i conferimenti in società per azioni e, per via del rinvio di cui all'art. 2454 c.c., in società in accomandita per azioni; artt. 2464 e ss. del c.c. per quanto concerne i conferimenti in società a responsabilità limitata), ma non contiene disposizioni *ad hoc* per il conferimento di azienda.

² Al riguardo è espressamente prevista la relazione giurata di un esperto, artt. 2343 e 2465 del codice civile.

³ Tale saldo netto in "Dare" sarà il risultato della contabilizzazione delle singole voci di attivo e di passivo costituenti il complesso aziendale ricevuto, incluso il valore di avviamento eventualmente emerso in sede di conferimento.

⁴ A tale riguardo, si precisa che il valore di perizia risulterà essere il limite massimo di iscrizione dell'azienda conferita. L'ipotesi di sottovalutare il complesso aziendale conferito rispetto a quanto indicato in perizia deve, infatti, ritenersi consentita anche in mancanza di espresse previsioni normative in tal senso. Pertanto, si ritiene consentito, ad esempio, che il bene (azienda) valutato 1.000 dall'esperto possa essere conferito per 800. Come vedremo più avanti, quando parleremo della neutralità fiscale che caratterizza l'operazione di conferimento d'azienda, poiché l'iscrizione del complesso aziendale a valori correnti porta con sé, generalmente, un disallineamento tra i valori contabili dei beni aziendali ed i relativi valori fiscali e, quindi, un problema di rilevazione delle imposte differite, appare opportuno tenere conto di ciò in sede di rilevazione in contabilità del complesso aziendale ricevuto. Iscrivendo i beni aziendali ad un valore inferiore al limite massimo indicato in perizia, la società conferitaria potrà poi aggiungere al valore di iscrizione dei beni aziendali le relative imposte differite, facendo però attenzione a non superare mai il valore di perizia.

conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa⁵.

Ciò posto, guardando al conferimento dal punto di vista del soggetto conferitario, si pongono, anzitutto, due questioni preliminari:

- la rilevazione delle imposte differite sui disallineamenti tra i valori contabili dei beni aziendali ed i relativi valori fiscali;
- la modalità di iscrizione dei beni aziendali in contabilità, ossia se tale iscrizione deve avvenire a “*saldi aperti*” oppure a “*saldi chiusi*” e, soprattutto, le conseguenze fiscali di tali impostazioni contabili.

Per quanto concerne la rilevazione delle imposte differite sui disallineamenti, è evidente che se il valore contabile di un bene aziendale è superiore al suo valore fiscale, il soggetto conferitario deve, al fine di rispettare il principio civilistico della competenza economica, rilevare la relativa fiscalità differita. In questo modo, infatti, il riassorbimento negli esercizi successivi della fiscalità differita iscritta servirà a neutralizzare i maggiori carichi fiscali che emergeranno per via della indeducibilità di alcuni costi connessi ai plusvalori contabili emersi in sede di conferimento. Pertanto, il conferitario, ai fini della rilevazione in contabilità del complesso aziendale ricevuto, deve sapere se la perizia di stima esprime il valore dell'azienda al lordo oppure al netto della fiscalità differita sul disallineamento tra valori contabili e fiscali. Nel caso in cui la perizia stimi il valore dell'azienda al lordo della suddetta fiscalità differita, la conferitaria non può, a fronte della iscrizione dei beni aziendali al valore di perizia, contestualmente aumentare il patrimonio netto di pari importo perché deve tener conto anche dell'effetto imposte differite. In altri termini, il valore di iscrizione dei beni facenti parte del complesso aziendale al lordo delle relative imposte differite non può eccedere il valore di stima e, conseguentemente, l'incremento di patrimonio netto conseguente al conferimento deve essere inferiore al valore di iscrizione dei beni aziendali in contabilità proprio perché una parte del valore di iscrizione è “pareggiata” dalla iscrizione delle imposte differite tra i fondi rischi ed oneri⁶. Tali imposte differite, come già detto, si riassorbiranno a mano a mano che la indeducibilità fiscale dei plusvalori contabili emersi in sede di conferimento comporterà la rilevazione di maggiori

⁵ Cfr. art. 176, Tuir, e, ai fini IRAP, quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, paragrafo 6.

⁶ Così, ad esempio, se il valore di stima del complesso aziendale è 5.000, al lordo della fiscalità differita (supponiamo pari al 31,40%) sul disallineamento di 1.000, la conferitaria rileva nel passivo patrimoniale un maggior patrimonio netto per 4.686 ed un fondo imposte differite per 314.

imposte correnti⁷, al fine di neutralizzare queste ultime e di rilevare in bilancio le imposte di competenza corrette.

Per quanto concerne la tecnica contabile di rilevazione dei beni aziendali nella contabilità del conferitario (“*saldi aperti*” oppure “*saldi chiusi*”) e le conseguenze fiscali di tale impostazione, si fa presente che, in base al regime di neutralità fiscale, il costo fiscale degli elementi attivi e passivi riconosciuto in capo al conferitario è quello già riconosciuto agli stessi elementi in capo al conferente alla data di effetto del conferimento, cioè indipendentemente dalla tecnica contabile di rilevazione utilizzata. Conseguentemente, il conferitario calcola le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente ed applicando allo stesso:

- nel caso di immobilizzazioni materiali, i coefficienti⁸ di cui al D.M. 31 dicembre 1988;
- nel caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli artt. 103 e 108, Tuir.

La deducibilità degli ammortamenti così calcolati è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile utilizzata dal conferitario, tali quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a conto economico. La deducibilità, in tal caso, consegue all'applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir⁹. Tale norma legittima la deduzione, mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, di spese e altri componenti negativi che pur non essendo imputabili a conto economico sono deducibili per disposizione di legge. In tale fattispecie, la disposizione di legge è quella che sancisce obbligatoriamente la neutralità dei conferimenti d'azienda, neutralità cui deve conseguire una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti indipendentemente dai comportamenti contabili adottati dalla società conferitaria.

Qualora, invece, i minori ammortamenti imputati a conto economico sono il risultato di un allungamento del piano di ammortamento posto in essere dal conferitario in ossequio alle regole civilistiche, la differenza rispetto agli importi che si sarebbero ottenuti continuando il piano di ammortamento originario non è deducibile, in quanto tale comportamento se adottato dalla conferente avrebbe avuto come effetto quello di produrre unicamente la deducibilità degli importi

⁷ Salva l'ipotesi, di cui diremo più avanti, dell'affrancamento del disallineamento in capo al conferitario mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

⁸ Senza la riduzione a metà del coefficiente prevista in generale per il primo esercizio dall'art. 102, comma 2, Tuir.

⁹ Cfr. Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norma di comportamento n. 178. Al riguardo, in dottrina (cfr. D. Stevanato, Corriere Tributario n. 45/2010) è stato approfondito se sia invocabile, in parallelo o in alternativa alla disposizione richiamata dalla Norma di comportamento n. 178, la disposizione contenuta nell'art. 109, comma 4, lett. a) del Tuir, che fa salva la deduzione di quei componenti non imputati al conto economico dell'esercizio purché imputati in un esercizio precedente.

imputati a conto economico. Tale differenza sarà deducibile negli anni successivi, come ammortamento imputato a conto economico dalla conferitaria in seguito all'allungamento del periodo di ammortamento.

Esempio:

Si ipotizzi che il costo di un bene in capo al conferente sia 2.000; che il coefficiente di ammortamento fiscale sia pari al 20% e, dunque, che il piano di ammortamento fiscale originario sia il seguente:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Conferente	200	400	400	400	400	200

Il residuo ammortizzabile in capo alla conferente al termine del quarto anno, data ipotizzata di efficacia del conferimento, è 600.

Iscrizione dell'azienda a "saldi aperti" senza modifica del piano di ammortamento originario:

La conferitaria iscrive il bene a 2.000 ed il fondo ammortamento a 1.400. Non avendo modificato il piano di ammortamento fiscale, la conferitaria dedurrà 400 nel primo anno (corrispondente all'anno 5) ed i restanti 200 nell'anno successivo.

Iscrizione dell'azienda a "saldi chiusi" senza modifica del piano di ammortamento originario:

La conferitaria iscrive il bene a 600. Anche se, nel primo anno (anno 5) imputa a conto economico un ammortamento inferiore a 400, ad esempio 300 perché la vita utile residua del bene è pari a due anni, la conferitaria deduce comunque 400, ossia il 20% del costo fiscale della conferente¹⁰. La deduzione degli ulteriori 100 rispetto a quanto effettivamente imputato a conto economico si giustifica in base alla norma contenuta nell'art. 109, comma 4, lett.b), Tuir.

Allungamento del periodo di ammortamento, iscrizione a "saldi aperti":

La conferitaria iscrive il bene a 2.000 ed il fondo ammortamento a 1.400. La conferitaria ridetermina la durata della residua vita utile del bene in 3 anni, allungando di conseguenza il periodo di ammortamento. La conferitaria deduce gli ammortamenti imputati a conto economico nella misura di 200 in ciascun esercizio.

¹⁰ In tal caso la deduzione anticipata di 100 nel primo anno (anno 5) comporta la rilevazione delle relative imposte differite che si riassorbiranno l'anno successivo quando, a fronte di un ammortamento in bilancio di 300, ci sarà in dichiarazione una variazione in aumento di 100.

Allungamento del periodo di ammortamento, iscrizione a “saldi chiusi”:

La conferitaria iscrive il bene a 600. La conferitaria ridetermina la durata della residua vita utile del bene in 3 anni, allungando di conseguenza il periodo di ammortamento. La conferitaria deduce gli ammortamenti imputati a conto economico perché non eccedono quelli fiscalmente consentiti in base al costo fiscale della conferente.

Come abbiamo già detto, i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. In altri termini, il regime di neutralità fiscale rende irrilevante l'eventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti. Pertanto, il soggetto conferente, al momento della successiva alienazione della partecipazione, dovrà determinare la plusvalenza (minusvalenza) fiscale confrontando il prezzo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione¹¹; il soggetto conferitario, in caso di cessione dell'azienda, determinerà la plusvalenza imponibile/minusvalenza deducibile in base ai valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente¹².

Il suddetto regime di neutralità fiscale è l'unico regime fiscale operante in sede di conferimento d'azienda. Infatti, l'opzione per il riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili che la conferitaria può esercitare, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176, Tuir, non costituisce un regime fiscale ulteriore o alternativo a quello di neutralità in continuità dei valori fiscali, quanto piuttosto una possibilità di riallineamento a pagamento dei valori fiscali a quelli civili, operante esclusivamente nella sfera della conferitaria. Ed invero, l'opzione esercitata dalla conferitaria non produce alcun effetto per il conferente, né in termini di realizzo di plusvalenze o minusvalenze né in termini di rideterminazione del costo fiscale della partecipazione ricevuta.

¹¹ Per quanto concerne la tassazione della plusvalenza sulla partecipazione, si segnala, ai fini Pex, che le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti d'azienda in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita (cfr. art. 176, comma 4, Tuir). Inoltre, l'art. 176, comma 3, Tuir, dispone espressamente che non rileva ai fini dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 il conferimento dell'azienda in neutralità fiscale (ivi compresa l'ipotesi di imposta sostitutiva) e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire della Pex.

¹² Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti in neutralità fiscale si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Pertanto, se l'azienda è stata “complessivamente” posseduta per un periodo non inferiore a tre anni, il conferitario/cedente può decidere di far concorrere la plusvalenza da cessione d'azienda alla formazione del reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Più specificamente, il comma 2-ter dell'art. 176, Tuir, prevede che la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva¹³ dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione¹⁴; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (c.d. "periodo di sorveglianza"), invece, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi¹⁵.

Agli effetti dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui si tratta, assumono rilievo le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione del conferimento d'azienda, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il conferente. Il riferimento al "valore di iscrizione in bilancio" consente l'affrancamento anche quando il soggetto conferitario non iscrive "nuovi" maggiori valori nelle proprie scritture contabili, limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto conferente ed "ereditando" i disallineamenti già esistenti presso quest'ultimo¹⁶.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni¹⁷. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere

¹³ Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sostitutiva ed i relativi termini di versamento, si veda il D.M. 25 luglio 2008.

¹⁴ Quindi, il maggior valore è valido anche ai fini del limite del 5% previsto dall'art. 102, comma 6, Tuir, per la deducibilità delle spese di manutenzione non imputate ad incremento dei beni.

¹⁵ Quindi, il maggior valore non rileva ai fini della disciplina sulle "società di comodo" fino al termine del c.d. "periodo di sorveglianza".

¹⁶ Non possono, invece, formare oggetto di affrancamento ex art. 176, comma 2-ter i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), Tuir; né eventuali disallineamenti relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell'operazione straordinaria.

¹⁷ A tal fine, i beni immobili si distinguono nelle seguenti cinque categorie: 1) aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica; 2) aree non fabbricabili; 3) fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR (c.d. fabbricati strumentali per destinazione); 4) fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, TUIR (c.d. fabbricati strumentali per natura); 5) fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR (c.d. immobili patrimonio). I beni mobili: sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata

richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria di immobilizzazioni. Al riguardo, si precisa che l'affrancamento fiscale dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti e deve "distribuirsi" uniformemente sul valore di tutti i beni in essa ricompresi. L'uniformità del criterio di ripartizione dell'affrancamento parziale del disallineamento è comunque da intendersi in senso relativo, ossia come requisito valido con riferimento a ciascuna categoria omogenea di beni. In altri termini, se un contribuente decide di affrancare parzialmente i disallineamenti relativi a due diverse categorie di beni (ad esempio, fabbricati strumentali ed impianti), nulla vieta di adottare diversi criteri di ripartizione per l'una e per l'altra categoria di beni (ad esempio, affrancando il 50% dei disallineamenti dei fabbricati ed il 70% dei disallineamenti degli impianti)¹⁸.

Il riferimento normativo ai maggiori valori complessivamente considerati¹⁹ comporta che ai fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile rileva l'ammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi a più operazioni di conferimento, che l'impresa conferitaria intende affrancare. Così, ad esempio, qualora uno stesso soggetto sia destinatario di più conferimenti d'azienda, ai fini delle aliquote applicabili occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Inoltre, nel caso in cui, in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

anche distintamente su ciascuna di esse. Infine, il riferimento del D.M. 25 luglio 2008 ai "beni" esclude dall'ambito di applicazione della disciplina *de qua* gli oneri pluriennali.

¹⁸ Le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Ne deriva che i disallineamenti esistenti sui beni materiali e immateriali realizzati nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ed il versamento della prima rata (che costituisce il momento in cui l'opzione si considera perfezionata) dovranno essere esclusi ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva. Tale regola risponde ad una esigenza di semplificazione: poiché il realizzo dei beni prima del quarto periodo d'imposta successivo all'esercizio dell'opzione determina il recupero a tassazione del maggior valore affrancato con il riconoscimento di un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva versata, si evita che il contribuente anticipi il pagamento di una imposta sostitutiva commisurata a disallineamenti di valore che comunque dovranno concorrere a tassazione con l'aliquota ordinaria, in quanto relativi a beni per i quali si verifica *ab initio* la suddetta causa di decadenza dagli effetti del regime sostitutivo.

¹⁹ Cfr. art. 1, comma 5, D.M. 25 luglio 2008.

Esempio:

Si ipotizzi che un soggetto riceva due distinti conferimenti d'azienda (conferimento A e conferimento B) nel medesimo periodo d'imposta. Nel primo periodo di esercitabilità dell'opzione, relativamente al conferimento A, l'opzione riguarda la totalità dei disallineamenti; relativamente al conferimento B, invece, l'opzione viene esercitata in entrambi i periodi di esercitabilità, come indicato nella seguente tabella:

	Disallineamenti emersi	Disallineamenti affrancati nel primo periodo	Disallineamenti affrancati nel secondo periodo
Conferimento A	4.000.000	4.000.000	
Conferimento B	3.500.000	2.000.000	1.500.000
Disallineamenti affrancati	7.500.000	6.000.000	1.500.000
Aliquota	12% su 5.000.000	12% su 5.000.000	14% su 1.500.000
	14% su 2.500.000	14% su 1.000.000	

Nel primo esercizio, pertanto, il conferitario applicherà l'aliquota del 12% su 5.000.000 e del 14% su 1.000.000 mentre nel secondo esercizio, i rimanenti disallineamenti, pari a 1.500.000 sconteranno l'aliquota progressiva del 14% in quanto tale sarebbe stata se l'opzione fosse stata esercitata totalmente in un unico periodo d'imposta.

In alternativa alla suddetta procedura di riallineamento "ordinario", il D.L. n. 185/2008 ha introdotto²⁰ una procedura di riallineamento "speciale". Tale ultima norma prevede che, in deroga alla disposizione di cui al comma 2-ter dell'art.176, Tuir, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali ad un'imposta sostitutiva del 16%, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/9, a prescindere dalla imputazione a conto economico, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico. Questa ulteriore modalità di riallineamento si distingue da quella "ordinaria" sotto diversi profili. In primo luogo, essa riguarda l'avviamento, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali compresi gli oneri pluriennali (ad esempio, le spese di ricerca), questi ultimi non

²⁰ Cfr. art. 15, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

affrancabili con il metodo ordinario. In particolare, per avviamento e marchi, pagando il 16% si ottiene la deduzione di quote non superiori ad 1/9 del valore (anziché ad 1/18), anche senza transito a conto economico. La deduzione, però, scatta solo dall'esercizio successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Così, ad esempio, per una operazione di conferimento di azienda effettuata nel 2009, che ha generato un avviamento di 1.000, ammortizzato solo civilisticamente nel 2009 dalla conferitaria al 5,56% e relativamente al quale, nel giugno 2010, la conferitaria ha versato l'imposta sostitutiva del 16% sul disallineamento residuo (1.000 – 5,56), nel 2010, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di riallineamento "ordinario" ancora nessuna deduzione è ammessa (nemmeno la quota ordinaria di 1/18) perché la deducibilità, nella misura di 1/9 partirà nel 2011 (Unico 2012).

Fermo restando quanto sopra esposto, sempre con riferimento al riallineamento "speciale" il limite per la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi è stato modificato di recente²¹ portandolo da 1/9 ad 1/10. Tale modifica, per espressa previsione normativa, si applica anche alle operazioni pregresse, pertanto con riferimento al calcolo dell'acconto per il 2011 l'imponibile 2010 determinato con la deduzione dell'11,11% (un nono) dovrà essere rideterminato in modo extracontabile considerando la deduzione nella misura del 10% (un decimo).

Cessione "diretta" e cessione "indiretta" dell'azienda

Dal punto di vista fiscale, per chi è intenzionato a cedere un complesso aziendale può risultare interessante la scelta di procedervi, anziché mediante un semplice atto di cessione d'azienda, ricorrendo prima ad un conferimento dell'azienda per poi cedere la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento (c.d. cessione indiretta d'azienda).

Ai fini delle imposte dirette, il vantaggio fiscale è riconducibile alla possibilità di trasformare la plusvalenza da cessione d'azienda (tassata in misura piena) in una plusvalenza da cessione di partecipazione (in larga parte esente da imposizione, ove sussistano i requisiti *Pex*, di cui all'art. 87, TUIR).

Ai fini delle imposte indirette, il vantaggio fiscale è riconducibile alla possibilità di trasformare le imposte d'atto (ossia l'imposta di registro e, nel caso in cui nell'azienda sia presente una componente immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale) da proporzionali a fisse.

La cessione di un complesso aziendale, infatti, genera, ai fini delle imposte sui redditi, in capo al cedente una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il costo

²¹ Cfr. art. 2, comma 59, del decreto milleproroghe (DL n. 225/2010).

fiscalmente riconosciuto del complesso aziendale ceduto²². Se, in luogo di una cessione d'azienda, si procede ad alienare il medesimo complesso aziendale, conferendolo però in una *newco* e cedendo poi la partecipazione ricevuta in cambio si ha che:

- il conferimento d'azienda può essere effettuato avvalendosi del regime fiscale di cui all'art. 176, Tuir;
- la successiva cessione della partecipazione può beneficiare della *Pex* di cui all'art. 87, Tuir, purché sussistano tutti i requisiti ivi previsti.

Ecco, quindi, che ove si proceda in tal modo, diviene possibile alienare il complesso aziendale attraverso un doppio passaggio che garantisce una piena neutralità fiscale nella prima fase ed una imponibilità limitata della plusvalenza che si genera con la seconda fase.

Si tenga presente però che la cessione indiretta dell'azienda è uno strumento di pianificazione fiscale che le parti (cedente e cessionario) possono adottare, consapevoli in sede di trattativa che:

- la scelta fiscalmente più onerosa per il cedente, ossia la cessione diretta dell'azienda, si accompagna ad un "beneficio" fiscale per il cessionario sotto forma di maggiori ammortamenti deducibili, in quanto l'avviamento e gli eventuali plusvalori pagati sui singoli cespiti sono fiscalmente riconosciuti in capo al cessionario d'azienda;
- la scelta fiscalmente più vantaggiosa per il cedente, ossia la cessione indiretta dell'azienda, si accompagna ad un aggravio fiscale per il cessionario sotto forma di minori ammortamenti deducibili, in quanto i plusvalori relativi all'azienda vengono acquisiti sotto forma di partecipazione (ossia di bene non ammortizzabile), mentre l'azienda sottostante alla partecipazione viene acquisita per il tramite della conferitaria sulla base dei medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente-cedente (salvo il caso di opzione per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, TUIR).

Ai fini delle imposte indirette, sia l'atto di cessione d'azienda che l'atto di conferimento d'azienda sono operazioni:

- escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo (art. 2, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972);
- soggette invece ad imposta di registro.

La differenza tuttavia consiste nel fatto che:

²² In luogo della tassazione interamente nel periodo di competenza, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione in quote costanti fino ad un massimo di cinque periodi d'imposta (purché sussista il requisito dell'ininterrotto possesso triennale dell'azienda da parte del cedente, ai sensi dell'art. 86, comma 4, Tuir), oppure assoggettandola a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), Tuir (possibilità esperibile solo nel caso in cui il cedente sia una persona fisica e l'azienda risulti posseduta ininterrottamente da almeno 5 anni).

- l'atto di cessione d'azienda è soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale, la quale deve essere applicata sul valore di mercato dell'azienda;
- l'atto di conferimento d'azienda è invece soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.

Posto che la successiva cessione della partecipazione nella conferitaria non costituisce un atto soggetto ad imposta di registro (e dal punto di vista Iva, l'operazione è esente, ai sensi del numero 4) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972), risulta evidente come, sotto questo profilo, la cessione indiretta dell'azienda sotto forma di partecipazione consente di scontare l'imposta di registro nella misura fissa, laddove, viceversa, la cessione diretta dell'azienda impone alle parti di confrontarsi con le aliquote proporzionali, nonché con i rischi connessi all'eventuale contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'effettivo valore di mercato dell'azienda.

Tanto più vantaggiosa si presenta la cessione indiretta nel caso in cui risultino compresi beni immobili nel complesso aziendale da trasferire, posto che sulla parte immobiliare del corrispettivo di cessione d'azienda devono applicarsi le aliquote proporzionali dell'imposta di registro previste in relazione a detti beni, nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell'1%, laddove, invece, in caso di trasferimento attuato mediante conferimento e successiva cessione della partecipazione, anche tali ultime imposte "immobiliari" risulterebbero dovute dalle parti in misura fissa di 168 euro cadauna.

Ciò detto, va però sottolineato che la maggiore appetibilità dell'operazione, in presenza di immobili compresi nel complesso aziendale da trasferire a terzi, sussiste a condizione che la presenza degli immobili non determini la mancanza del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 87, TUIR, circostanza che determinerebbe l'inapplicabilità della *Pex* sulla successiva cessione della partecipazione ricevuta dal conferente nella società conferitaria e conseguentemente toglierebbe non poco *appeal* all'operazione.

Imposizione diretta: non sussistono dubbi sulla piena liceità del risparmio fiscale che viene conseguito dai contribuenti, mediante la trasformazione della plusvalenza da cessione d'azienda in plusvalenza da cessione di partecipazione.

Imposizione indiretta:

Mentre i vantaggi che lo schema operativo della cessione indiretta assicura ai fini delle imposte sul reddito hanno natura sistemica e implicano comunque una contrapposizione di interessi tra il

cedente ed il cessionario, viceversa i vantaggi che si conseguono ai fini delle imposte d'atto non implicano arbitraggio alcuno, sono cioè vantaggi per entrambe le parti a tutto danno dell'Erario.

Sulla materia, oltre a non esistere una norma idonea a fugare ogni dubbio in merito alla liceità del risparmio fiscale conseguito, esiste un pregresso di contenzioso e relative pronunce giurisprudenziali cui fare riferimento, nonché autorevoli interventi della dottrina.

Tale pregresso denota che secondo l'Amministrazione finanziaria deve considerarsi elusivo, e come tale sconosciuto, il risparmio fiscale di cui beneficiano le parti, in termini di imposte indirette sugli atti, per effetto della cessione indiretta di immobili o aziende sotto forma di partecipazioni sociali, previo conferimento dei medesimi nella società le cui quote vengono alienate.

La norma posta a fondamento di questa linea accertativa non è l'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 bensì è l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 ai sensi del quale l'imposta di registro va applicata tenendo conto dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione.

In realtà, l'orientamento che emerge dalle richiamate pronunce pare non tenere in debito conto il fatto che la *ratio* dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 è quella di consentire agli uffici di non fermarsi al *nomen iuris* dato dalle parti all'atto e di esigere l'applicazione delle imposte in conformità all'effettivo contenuto giuridico.

La riqualificazione sulla base del contenuto giuridico del singolo atto significa, ad esempio, la pacifica possibilità di tassare come atto di conferimento di immobili (imposte d'atto proporzionali) un sedicente atto di conferimento d'azienda comprensivo di una componente immobiliare (imposte d'atto fisse), laddove emerga che, al di là del *nomen iuris* dell'atto, l'oggetto del conferimento sia, in realtà, un complesso immobiliare, piuttosto che un complesso aziendale.

Tra le autorevoli voci che escludono la possibilità di un simile utilizzo dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, si segnala in particolare il contributo elaborato dal Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 95/2003/T.

Un ulteriore ordine di considerazioni che si rende necessario formulare, discende dall'introduzione nell'ambito del D.P.R. n. 131/1986 del nuovo art. 53-*bis* (introduzione avvenuta ad opera dell'art. 35, comma 24, lett. a), D.L. n. 223/2006).

Tale norma stabilisce, infatti, che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.

E' necessario chiedersi se il rinvio alle attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 possa implicare anche una diretta applicabilità, nell'ambito delle imposte d'atto, del disposto dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

Ove così fosse, è evidente che risulterebbero superate, in senso favorevole all'Amministrazione finanziaria, le dispute dottrinali e giurisprudenziali in merito alla possibilità di applicare, in tali ambiti impositivi, un criterio di disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti (in quanto elusivi) basato sulla constatazione del risultato economico che discende da uno schema operativo unitario, formato da più atti tra loro correlati.

Luca Longobardi

14 Aprile 2011